

STATUTI DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione "Italianoascuola.ch" è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'associazione ha per scopo:

- rafforzare la comunicazione, lo scambio e la collaborazione tra insegnanti di italiano in Svizzera di tutti i livelli
- promuovere la lingua e la cultura di lingua italiana nell'insegnamento;
- collaborare con associazioni, istituzioni, istanze cantonali o federali attive nell'ambito della promozione della lingua e della cultura italiana in Svizzera nel perseguimento di obiettivi comuni;
- coordinare o organizzare corsi di formazione per insegnanti di italiano in Svizzera.

Art. 3

L'associazione ha durata illimitata e ha sede presso il domicilio del presidente in carica.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- il revisore dei conti

Art. 5

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dagli aiuti finanziari dello Stato e di altri enti o fondazioni, da donazioni, dai proventi delle attività dell'associazione e dalle eventuali quote annuali dei membri.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Art. 6

Il sito "italianoascuola.ch" è l'organo di pubblicazione, di condivisione e di scambio di informazioni principale: esso ha lo scopo primario di informare sulle attività dell'associazione e dei suoi membri nell'ambito della didattica dell'italiano e della sua promozione.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Membrri

Art. 7

L'associazione è composta da membri individuali (singoli insegnanti) e membri collettivi (istituzioni, enti o associazioni attive nell'ambito dell'insegnamento o della promozione dell'italiano) attivi in Svizzera.

Possono diventare membri tutti gli insegnanti di italiano (in attività o a riposo) presso istituzioni educative svizzere di ogni livello o presso scuole private, nonché gli organismi che svolgono attività di insegnamento della lingua italiana in Svizzera.

Art. 8

Le domande di ammissione vanno presentate tramite modulo online al membro incaricato del Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'associazione tramite pubblicazione sul sito italianoascuola.ch nella parte riservata agli iscritti.

Art. 9

Lo status di membro si estingue in seguito a:

- a) dimissioni. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale in corso;
- b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'associazione.

Assemblea generale

Art. 10

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 11

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- approvazione dei verbali delle sue sedute
- elabora e modifica lo Statuto
- nomina i membri del Comitato direttivo e il revisore dei conti
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'associazione
- approva la contabilità
- stabilisce l'eventuale quota annuale dei membri individuali e collettivi
- si pronuncia sugli altri punti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 12

Il Comitato direttivo convoca le assemblee con almeno 20 giorni di anticipo. Un'Assemblea generale straordinaria può essere riunita ogni qualvolta ve ne sia la necessità su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di venti membri dell'associazione.

Art. 13

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 14

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 15

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Non è possibile votare per procura.

Art. 16

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 17

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'associazione durante l'anno passato
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'associazione
- il bilancio d'esercizio e i rapporti del revisore dei conti
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e del revisore dei conti
- le proposte individuali.

Art. 18

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale (ordinaria o straordinaria) qualunque proposta presentata da un membro almeno 15 giorni prima.

Comitato direttivo

Art. 19

Il Comitato rappresenta l'associazione verso l'esterno, prende le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi e gestisce le attività in corso.

Art. 20

Il Comitato direttivo è composto da 3 a 5 membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Uno di essi può essere il revisore dei conti, a rotazione. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 21

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 22

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli obiettivi
- convocare le assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione

- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere i regolamenti e amministrare i beni dell'associazione.

Art. 23

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'associazione.

Art. 24

Il Comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'associazione o esterna ad essa.

Revisore dei conti

Art. 25

Il revisore dei conti verifica la gestione finanziaria dell'associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È eletto dall'Assemblea generale.

Scioglimento

Art. 26

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 6 luglio 2016 a San Gallo.